FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Relazione illustrativa della bozza di Ddl di riforma dell'Irpef

"Misure per rimuovere la discriminazione fiscale dei nuclei monoreddito o numerosi"

La proposta[1] prevede l'esenzione dall'imposizione di una ***No Tax Area*** di 7.002,12 euro, pari all'attuale indice Istat di povertà relativa. Tale ***No Tax Area*** di base è "**mobile**" (elevabile) in relazione alla numerosità ed altre situazioni del nucleo (vedovanza, monogenitorialità o invalidità) del contribuente, come da tabella riprodotta in calce, con gli importi (già calcolati quelli della numerosità) risultanti dall'applicazione dei coefficienti ivi indicati.
All'interno della *No Tax Area* "mobile", l'aliquota Irpef è pari a zero.
L'aliquota Irpef che grava sulla parte eccedente la *No Tax Area* "mobile" è individuata con riferimento allo scaglione che tiene conto del reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art.10. Così, gli scaglioni operano come se il reddito in franchigia fosse "trasparente". Ad esempio, nel caso di *single* con un reddito complessivo di € 22.000,00 euro al netto degli oneri deducibili di cui all'art.10, si applica l'aliquota del 23% (scaglione fino a 15.000,00 euro) sull'eccedenza di 7.997,88 euro (15.000,00 - *No Tax Area* di 7.002,12) e l'aliquota del 27% (scaglione fino a 28.000,00 euro) sui restanti 7.000,00 euro.
Al contribuente (incapiente) che non raggiunge la soglia reddituale esentata, verrà corrisposto un assegno pari alla differenza tra tale soglia "mobile" e l'eventuale reddito.
La proposta **rimuove le discriminazioni fiscali** dei nuclei monoreddito e/o numerosi, **stigmatizzate dalla Corte Costituzionale da oltre 40 anni**[2].
La proposta esenta chi non ha capacità contributiva, **assicurando il** c.d. "**minimo vitale**"[3] (di cui la **Corte Costituzionale** si occupa da 50 anni[4]) ai nuclei **indigenti** e **quantificandolo** finalmente **con criteri** (soglia Istat di povertà relativa) **certi**, **indicizzati**, **uniformi** ed **universali.**
La proposta dà "peso", **valore a ciascun componente** il nucleo, anche in relazione a **situazioni di difficoltà** che meritano sostegno (vedovanza, monogenitorialità o disabilità).
La proposta **incentiva il lavoro femminile**, in quanto il coniuge non a carico fruisce di una *No Tax Area* di 7002,12 euro (coefficiente pieno:+**1**), mentre, per il coniuge a carico, la scala di equivalenza prevede il ben minore importo (11.203,39-7002,12) di 4.201,27 euro (coefficiente: +**0,6**).
La proposta **diminuisce la pressione fiscale sui nuclei dei lavoratori dipendenti e dei pensionati**, che costituiscono la stragrande maggioranza dei contribuenti Irpef, come ha ben ricordato il Prof. Mauro Marè[5] nella seduta plenaria del 20 aprile 2017. Quindi, essi ne sono i **primi beneficiari**.
La proposta prevede un **assegno per i c.d. incapienti**, la cui erogazione può **ben coordinarsi con il** sistema del REI (**reddito di inclusione**) o similari.
La proposta consente a circa un milione di nuclei indigenti di **uscire dalla fascia di povertà**.
La proposta determina un **aumento dei consumi** interni **e**, quindi, **delle entrate per imposte indirette**[6].
L'aumento dei consumi determina un **consequenziale aumento della produzione** e **dei livelli occupazionali**.
La proposta prevede la **tassazione individuale** e **non favorisce i redditi più alti**, **come** invece avviene nel caso della c.d. tassazione per parti e, in particolare, con il **quoziente familiare** (francese) o con lo ***splitting*** (tedesco).

---

[1] http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/fattore-famiglia.html
[2] cfr. Corte Costituzionale, sentenze n.179/1976, n.76/1983 e n.358/1995, col triplice monito al Parlamento
[3] da ultimo v.si Corte Costituzionale, sentenza n.70/2016, quanto all'art.545 co.7 c.p.c. (impignorabilità pensione di € 672 mensili)
[4] a partire, quantomeno, dalle sentenze n.89/1966 e n.97/1969 della Corte Costituzionale
[5] "Irpef è ormai infatti un imposta **essenzialmente sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni**" (v.si *slides* del Prof. Marè)
[6] circa 3,8 miliardi di euro, di cui circa 2,5 miliardi di euro derivanti soltanto dal maggiore gettito Iva (come ha calcolato la Lapet)

Roberto Bolzonaro – Francesco Bianchini (Forum delle associazioni familiari)

La proposta prevede una **applicazione graduale della riforma**, con una **minore copertura finanziaria** per la fase di avvio, rinviando i costi pieni al momento dell'applicazione a regime.
Parte della **copertura finanziaria** della misura proposta verrà trovata nelle **risorse liberate** dalle previste **abrogazioni** delle detrazioni per coniuge e figli a carico (articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c)) e di quelle di cui all'articolo 13, nonché delle esenzioni di cui al vigente articolo 11, comma 2 e comma 2–bis (detrazioni ed esenzioni, che la proposta riforma assorbe integralmente).
La proposta di riforma dell'Irpef, **non esclude la coesistenza con detrazioni o ulteriori assegni** di sostegno ai nuclei, come del resto avviene in altre nazioni Ue (ad esempio, Francia e Germania).

Componenti il nucleo familiare:	**Coefficiente FF**	***No tax Area***
1	**1 (1)**	**7.002,12**
2	**1,6 (+0,6)**	**11.203,39**
3	**2,2 (+0,6)**	**15.404,66**
4	**2,8 (+0,6)**	**19.605,94**
5	**3,6 (+0,8)**	**25.207,64**
6	**4,4 (+0,8)**	**30.809,33**
7	**5,2 (+0,8)**	**36.411,03**
8	**6 (+0,8)**	**42.012,73**
per ogni altro figlio a carico	**(+0,8)**	**da calcolare**
Altre situazioni di persone fiscalmente a carico del contribuente:		
presenza di vedovi nel nucleo	**+1 (a prescindere dal loro numero nel nucleo)**	**da calcolare**
presenza di monogenitori nel nucleo	**+0,4 (a prescindere dal loro numero nucleo)**	**da calcolare**
presenza di persone disabili nel nucleo	**percentuale di invalidità permanente x 1,2 per ogni persona disabile nel nucleo**	**da calcolare**

FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Bozza di Ddl di riforma dell'Irpef

"Misure per rimuovere la discriminazione fiscale dei nuclei monoreddito o numerosi"

Art.1 (Determinazione dell'imposta e minimo vitale esentato dall'imposizione)

Il comma 2 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente comma.
«E' esentato dalla imposizione il reddito complessivo delle persone fisiche fino all'importo di 7.002,12 euro, al netto degli oneri deducibili. Tale importo è adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a quello corrispondente all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è aumentato, ove vi siano soggetti fiscalmente a carico del contribuente, moltiplicandolo per i coefficienti previsti nella seguente tabella. Tale aumento è suddiviso al 50 per cento fra contribuenti coniugati non legalmente ed effettivamente separati ovvero la cui unione civile attuale risulti tuttora registrata, i quali percepiscano ciascuno un reddito complessivo superiore a quello previsto al comma che segue.

Componenti il nucleo del contribuente:	Coefficiente:
1	1 (1)
2	1,6 (+0,6)
3	2,2 (+0,6)
4	2,8 (+0,6)
5	3,6 (+0,8)
6	4,4 (+0,8)
7	5,2 (+0,8)
8	6 (+0,8)
per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico	(+0,8)
Altre situazioni di persone fiscalmente a carico del contribuente:	
presenza di vedovi nel nucleo	+1 (quale che sia il loro numero nel nucleo)
presenza di monogenitori nel nucleo	+0,4 (quale che sia il loro numero nel nucleo)
presenza di persone con disabilità nel nucleo	+1,2 moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente di ciascuna persona disabile

»

Art. 2 (Familiare fiscalmente a carico del contribuente)

Il comma 2-bis dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente comma.
«Sono soggetti fiscalmente a carico del contribuente le persone fisiche, conviventi con lo stesso, percepenti un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al netto degli oneri deducibili. Tale importo è adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a quello corrispondente all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»

Art. 3 (Incapienti)

Roberto Bolzonaro – Francesco Bianchini (Forum delle associazioni familiari)

E' aggiunto il seguente comma 4-bis all'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
«Le persone non fiscalmente a carico di altri contribuenti, le quali non percepiscono un reddito complessivo pari all'importo di cui al precedente comma 2-bis, hanno diritto di ricevere, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un assegno di importo uguale alla differenza fra il reddito eventualmente percepito e quello corrispondente a tale indice, maggiorata dell'aumento per carichi familiari di cui al comma 2. Per l'anno 2018, tale assegno viene erogato nella misura del venti per cento dell'importo come sopra calcolato annualmente, un altro venti per cento per l'anno seguente e così via per ogni anno successivo fino al quinto.»

Art. 4 (Norme abrogate)

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), nonché l'intero articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e tutte le norme incompatibili con la presente legge.
Il comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente comma:
«Le detrazioni di cui al comma 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non percepiscano un reddito complessivo superiore a quello indicato all'articolo 11 comma 2-bis.»

Art. 5 (Copertura finanziaria)

Alla copertura finanziaria derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, in parte, mediante le risorse finora destinate alla copertura dei sostituiti commi 2 e 2-bis dell'articolo 11, dell'abrogato articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'abrogato articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, in parte, mediante […omissis …]

Art. 6 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno d'imposta immediatamente successivo a quello di sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Quadro sinottico

Art. 11 Determinazione dell'imposta	Art. 11 Determinazione dell'imposta (testo modificato)
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. 3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.	1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. E' esentato dalla imposizione il reddito complessivo delle persone fisiche fino all'importo di 7.002,12 euro, al netto degli oneri deducibili. Tale importo è adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a quello corrispondente all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è aumentato, ove vi siano soggetti fiscalmente a carico del contribuente, moltiplicandolo per i coefficienti previsti nella seguente tabella. Tale aumento è suddiviso al 50 per cento fra contribuenti coniugati non legalmente ed effettivamente separati ovvero la cui unione civile attuale risulti tuttora registrata, i quali percepiscano ciascuno un reddito complessivo superiore a quello previsto al comma che segue. 2-bis. Sono soggetti fiscalmente a carico del contribuente le persone fisiche, conviventi con lo stesso, percepenti un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non

Componenti il nucleo	Coefficiente
1	1 (1)
2	1,6 (+0,6)
3	2,2 (+0,6)
4	2,8 (+0,6)
5	3,6 (+0,8)
6	4,4 (+0,8)
7	5,2 (+0,8)
8	6 (+0,8)
per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico	(+0,8)
Altre situazioni di persone fiscalmente a carico del contribuente:	
vedovi	+1 (quale che sia il loro numero nel nucleo)
monogenitori	+0,4 (quale che sia il loro numero nel nucleo)
persona con disabilità	+1,2 moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente di ciascuna persona disabile

	superiore a 7.002,12 euro, al netto degli oneri deducibili. Tale importo è adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a quello corrispondente all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, ~~13,~~ 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 4-bis. Le persone non fiscalmente a carico di altri contribuenti, le quali non percepiscono un reddito complessivo pari all'importo di cui al precedente comma 2-bis, hanno diritto di ricevere, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un assegno di importo uguale alla differenza fra il reddito eventualmente percepito e quello corrispondente a tale indice, maggiorata dell'aumento per carichi familiari di cui al comma 2. Per l'anno 2018, tale assegno viene erogato nella misura del venti per cento dell'importo come sopra calcolato annualmente, un altro venti per cento per l'anno seguente e così via per ogni anno successivo fino al quinto.
Art. 12 **Detrazioni per carichi di famiglia**	**Art. 12** **Detrazioni per carichi di famiglia (testo modificato)**
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.	1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. 2. Le detrazioni di cui al comma 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non percepiscano un reddito complessivo superiore a quello indicato all'articolo 11 comma 2-bis. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.(2) 2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.	pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
Art. 13 Altre detrazioni	**Art. 13 Altre detrazioni (abrogato)**
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente	ARTICOLO INTERAMENTE ABROGATO

spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. 2. (comma abrogato) 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,(1) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000	

euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.	